

**Direzione:** AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

**Area:** PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITÀ

## DETERMINAZIONE

N. G09382 del 09/07/2019

Proposta n. 12054 del 09/07/2019

**Oggetto:**

Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. delegato (UE) n. 2018/273 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/274. O.C.M. Vino – Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i.. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti per l'annualità 2019.

Oggetto: Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. delegato (UE) n. 2018/273 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/274. O.C.M. Vino – Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i.. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti per l'annualità 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA  
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Processi di qualificazione, Valorizzazione Multifunzionalità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” e s.m.i., che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo schedario viticolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 1213 del 18 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto MiPAAF n.12272 del 15 dicembre 2015 “Disposizioni Nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente

l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" e s.m.i.;

VISTO il decreto MiPAAF n. 935 del 13 febbraio 2018 recante "Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTA la circolare dell'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), Area Coordinamento, Prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019 recante "Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTA la comunicazione MiPAAF, assunta al protocollo regionale al n. 521818 del 5 luglio 2019, con la quale, in esito alle procedure istruttorie disposte dallo stesso dicastero a valere sulle istanze annuali per nuovi impianti viticoli presentate per l'anno 2019, è trasmesso l'elenco per la Regione Lazio di 123 (centoventitre) aziende con le relative superfici a cui rilasciare l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti in applicazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MIPAAF n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i.,

PRESO ATTO dell'elenco trasmesso con la richiamata comunicazione MiPAAF, che costituisce allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che sulla base della richiamata comunicazione del MIPAAF le superfici per nuovi vigneti richieste dalle 123 (centoventitre) aziende presenti nell'elenco fornito dal MiPAAF, sono state pari a complessivi 2.877.915 mq., quindi superiore alla disponibilità assegnata alla la Regione Lazio pari a mq. 1.823.871;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con Determinazione dirigenziale n. G00980 del 04.02.2019, per la campagna 2019 ha adottato i criteri di priorità previsti dagli articoli 7-bis del DM 12722/2015 e s.m.i. così specificati :

- superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali: per quanto al Articolo 7-Bis, comma 1, lett. b) punto 5) "*Superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi*" per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all'Articolo 7-Bis, comma 1, lett. c) "*Superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta*", per un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;

ed ha inoltre fissato, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 935 del 12/02/2018 (Integrazione e modifica del DM n. 12272 del 15/12/2015), l'assegnazione delle nuove autorizzazioni sulla base di un tetto di 0,3 ettari quale superficie di rilascio garantito per singola domanda e l'assegnazione proporzionale per la quota richiesta eccedente tale termine;

VISTA la previsione dell'articolo 9-bis, comma 1, del DM 12272/2015, introdotto dal DM 935/2018, che dispone la facoltà per le Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale e posto pari, per l'annualità 2019, a 25 ettari,

dandone comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare dell'Agencia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), Area Coordinamento, n. 0012599 del 14/02/2019, il numero e la data della presente Determinazione di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti verranno caricati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che tale data corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni e che, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e che tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende assegnatarie;

DATO ATTO che le autorizzazioni in questione avranno validità per 3 (tre) anni dalla data di rilascio come previsto dall'articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1308/2013;

DATO ATTO che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MiPAAF n. 12272/2015 e s.m.i., il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 (cinque) anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

DATO ATTO che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

RITENUTO che i produttori presenti nell'elenco allegato dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciatoa dalla Direzione regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;

RITENUTO che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto;

RITENUTO che è fatto comunque obbligo al conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto;

in conformità con le premesse;

DETERMINA

Di rilasciare, in applicazione del Decreto MiPAAF 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i., alle aziende presenti nell'allegato elenco, parte integrante della presente Determinazione, l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti per le superfici indicate nel medesimo allegato.

Che non trovano applicazione le previsioni di rinuncia e le limitazioni di concessione di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 9-bis del Decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i..

Di riportare nel portale SIAN il numero e la data della presente Determinazione che corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni, che saranno valide tre anni dalla data del rilascio.

Di specificare che il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MiPAAF n. 12272/2015 e s.m.i. è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 (cinque) anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Di specificare che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Di specificare che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.

Di precisare che i produttori presenti nell'elenco allegato dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciatoa dalla Direzione regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C. (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;

Che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto. L'Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

E' fatto salvo, agli effetti del presente atto, l'obbligo del conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rimando a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, oltre che a quanto disposto nelle circolari attuative di Agea area coordinamento in materia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i., assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Mauro Lasagna